

Avviso n. 27/2025 PR Sicilia FSE+ 2021-2027

INSIEME “Investimenti Sociali per l’Integrazione attraverso l’Educazione, lo sport e la cultura di Minori a rischio di Esclusione”

FAQ al 15/06/2026

Si precisa che lo scopo delle presenti FAQ è quello di chiarire le clausole dell’Avviso a beneficio di tutti i potenziali partecipanti. Pertanto, i chiarimenti verranno forniti esclusivamente a fronte di quesiti di interesse generale e non verranno esaminate richieste di parere preventivo su casi specifici. I proponenti sono tenuti a valutare autonomamente il possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso, sotto la propria responsabilità e in conformità con le dichiarazioni sostitutive da rendere in fase di candidatura.

NUMERO QUESITO	DOMANDA	RISPOSTA
1	In riferimento all'art. 4 dell'Avviso, si chiede il significato e la relativa dimostrazione di sede operativa nel territorio della Regione Siciliana.	La sede operativa è il luogo dove l'associazione svolge le sue attività istituzionali in conformità alle normative vigenti e, in particolare, al Codice del Terzo Settore (art. 71). La sede operativa può non coincidere con la sede legale. In sede di presentazione della proposta progettuale, il requisito di avere sede legale e/o operativa nel territorio della regione Siciliana viene dichiarato dal soggetto proponente ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i; l'Amministrazione Regionale potrà effettuare dei controlli a campione sulle dichiarazioni rese e richiedere idonea documentazione a supporto.
2	E' possibile coinvolgere, in qualità di partners esterno, un Istituto Scolastico di educazione primaria o secondaria (di primo o secondo grado) paritario?	Si, è possibile.

3	<p>All'art. 4 è scritto: L'ente proponente e, in caso di partenariato, tutti gli enti partnerdevono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avere un'esperienza comprovata di almeno 2 anni, maturata attraverso progetti finanziati da un'amministrazione pubblica, nell'ambito delle linee di intervento di cui al successivo art. 6 e in favore dei destinatari di cui all'art. 5 del presente Avviso. La predetta esperienza dovrà essere specificatamente indicata nell'Allegato 15 "dichiarazione esperienze pregresse dei soggetti proponenti". <p>L'esperienza di progetti finanziati dall'Impresa sociale Con i Bambini è da considerarsi come finanziamento pubblico oppure non è da considerarsi come requisito valido per l'ammissione?</p>	<p>Ai fini della sussistenza del requisito di esperienza valido ai fini dell'ammissione, ciò che rileva, ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso, è che i progetti siano stati finanziati da una amministrazione pubblica. L'Impresa sociale con i bambini non riveste tale caratteristica.</p>
4	<p>Il nostro ente possiede un'esperienza pluriennale nell'ambito del lavoro con minori e soggetti a rischio di esclusione sociale, coerente con le finalità e le linee di intervento previste dall'Avviso. Tale esperienza è stata maturata attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - progetti finanziati da fondi europei (Perform Europe, Corpo Europeo di Solidarietà, ecc.); - progetti sostenuti da fondazioni private quali la Fondazione CON IL SUD. <p>Alla luce di quanto sopra, chiediamo cortesemente di sapere se tali esperienze, in particolare quelle riferite a fondi europei - anche se non erogati direttamente da amministrazioni pubbliche italiane - possano ritenersi valide ai fini del requisito richiesto.</p>	<p>Con riferimento ai progetti sostenuti da fondazioni private quali la Fondazione CON IL SUD si rinvia alla Faq n. 3.</p> <p>Per quanto concerne le esperienze maturate attraverso i progetti finanziati da fondi europei, queste sono da ritenersi valide anche se i progetti sono finanziati direttamente dalla Commissione Europea, attraverso le sue direzioni generali o agenzie esecutive.</p>
5	<p>L'attuale normativa prevede un regime transitorio regolato dall'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), secondo cui le ONLUS iscritte all'Anagrafe Unica presso l'Agenzia delle Entrate continuano ad essere disciplinate dalla normativa previgente e a essere qualificate come ETS "di diritto" fino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui al comma</p>	<p>Com'è noto, ai sensi dell'art. 34 del DM n. 106/2020, a seguito della modifica normativa e dell'entrata in vigore dal 1 gennaio 2026 del regime fiscale del Codice del Terzo Settore, oggi opera l'obbligo per le ONLUS - che intendano mantenere la natura di ETS - di iscriversi al RUNTS entro la data del 31 marzo 2026.</p> <p>Si fa presente che la qualifica di ETS deve sussistere al momento della presentazione dell'istanza e deve permanere per l'intera durata del finanziamento concesso, come</p>

	<p>10 del decreto legislativo; tale autorizzazione della Commissione Europea è intervenuta a marzo 2025, ponendo come termine entro il quale le ONLUS dovranno presentare istanza di iscrizione al RUNTS la data del 31 marzo 2026.</p> <p>Alla luce di ciò, le ONLUS, regolarmente iscritte nell'elenco permanente dell'Anagrafe Unica e in possesso dei requisiti sostanziali previsti per gli ETS, possono partecipare all'Avviso?</p>	<p>previsto dall'art. 14.3 dell'Avviso.</p> <p>Tenuto conto che non è ancora disponibile la data di apertura del Sistema informativo per la presentazione delle istanze, le ONLUS che intendano partecipare all'Avviso possono avviare la procedura di iscrizione al RUNTS.</p>
6	<p>Cosa si intende per esperienza di almeno due anni? Quale periodo devono coprire le progettazioni finanziate?</p>	<p>L'esperienza di almeno due anni può essere maturata anche mediante la sommatoria di più periodi temporali - nello stesso anno o in anni diversi. Ad esempio: 6 mesi svolti nell'anno 2010, 6 mesi nell'anno 2019, 1 anno nel 2023. Resta inteso che, nel caso in cui nel medesimo periodo temporale siano stati realizzati più progetti, questi ultimi non saranno cumulabili in quanto rileva il periodo temporale e non il singolo progetto.</p>
7	<p>Con riferimento al coinvolgimento di un istituto scolastico in qualità di partner esterno, è possibile presentare la proposta con un istituto di formazione professionale (accreditato con la Regione Sicilia) che offre corsi per l'assolvimento dell'obbligo scolastico?</p>	<p>Sì, è possibile il coinvolgimento degli Istituti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) accreditati presso la Regione Siciliana.</p>
8	<p>Vorremmo caricare il progetto sul SI ma non riusciamo a trovare il link per la registrazione e il conseguente caricamento. La pagina del link dell'avviso è inattiva. Vorremmo inoltre conoscere la data ultima di scadenza.</p>	<p>Come previsto dall'art. 7 dell'Avviso, la presentazione delle istanze deve avvenire entro il sessantesimo giorno successivo dalla data di apertura del SI. Quest'ultima sarà resa nota con comunicato pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento e sul sito www.sicilia-fse.it, non appena sarà disponibile.</p>
9	<p>Al fine di dimostrare l'esperienza maturata con i minori in condizioni di disagio sociale è ritenuto valido un servizio di educativa domiciliare per minori disabili gravi finanziato dall'Amministrazione Comunale?</p>	<p>Sì, tale esperienza può essere valutata ai fini della sussistenza del requisito di ammissibilità.</p>

10	È possibile inserire una piccola percentuale di persone che non siano disagiate dal punto di vista economico ma che possono avere altre forme di disagio (povertà relazionale, culturale, disagi emotivi ect.)?	I soggetti destinatari dell'Avviso, ai sensi dell'art. 5, devono essere i minori di età compresa tra i 6 e i 16 anni, residenti o domiciliati in Sicilia, appartenenti a nuclei familiari a rischio di esclusione sociale e lavorativa. Si rinvia all'Allegato 8 " <i>Dichiarazione di appartenenza ad un nucleo familiare a rischio di esclusione sociale e lavorativa</i> ", nel quale dovrà essere attestata la condizione di vulnerabilità che determina il rischio di esclusione sociale e lavorativa.
11	Al fine di dimostrare la condizione di disagio economico è necessario l'ISEE?	No, la condizione di rischio di esclusione sociale e lavorativa viene attestata attraverso le informazioni rese con l'Allegato 3 " <i>Domanda di iscrizione agli interventi FSE+</i> " del Vigente Vademecum, nonché con l'Allegato 8 dell'Avviso " <i>Dichiarazione di appartenenza ad un nucleo familiare a rischio di esclusione sociale e lavorativa</i> ".
12	Nel caso di presentazione in partenariato, massimo tre soggetti iscritti al RUNTS, può parteciparvi un Ente e/o Associazione sportiva se ETS e quindi iscritta al RUNTS? Pertanto non sarebbero tra i soggetti della rete territoriale di supporto bensì come partner attuatori del progetto con assegnazione di budget per la realizzazione delle attività progettuali.	Sì, è possibile.
13	Si chiede quali siano i requisiti che deve possedere la figura professionale dell'Animatore che sarà impegnato nelle attività progettuali.	Le figure professionali coinvolte devono essere in possesso di curricula formativi conformi alla normativa nazionale e/o regionale di settore. In particolare, per la figura dell'animatore socio - educativo occorre fare riferimento, quale requisito minimo, al possesso di idonea qualificazione/specializzazione professionale di cui al Repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana o equivalenti.

14	<p>È possibile coinvolgere più Istituti scolastici di educazione primaria e secondaria di primo e secondo grado?</p>	<p>No, gli articoli 2 e 4 dell'Avviso specificano che è possibile il coinvolgimento di <u>un</u> Istituto scolastico di educazione primaria o secondaria (di primo o secondo grado).</p>
15	<p>L'esperienza richiesta dall'art. 4 di almeno due anni, ai fini della partecipazione all'Avviso, va intesa come anno solare (24 mesi)? Deve necessariamente essere maturata nell'ambito di tutte linee di intervento previste dall'Avviso?</p> <p>Ai fini del computo della predetta esperienza, sono ammissibili, attraverso l'erogazione di voucher, le azioni educative a sostegno di inclusione sociale in favore di utenti in condizione di svantaggio sociale in carico ai servizi sociali, ammesse al finanziamento a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà attraverso il Piano di Attuazione Locale?</p>	<p>L'Art. 4 prevede che: <i>“L'ente proponente e, in caso di partenariato, tutti gli enti partner devono: avere un'esperienza comprovata di almeno 2 anni, maturata attraverso progetti finanziati da un'amministrazione pubblica, nell'ambito delle linee di intervento di cui al successivo art. 6 e in favore dei destinatari di cui all'art. 5 del presente Avviso”.</i></p> <p>E' quindi necessario che tale esperienza venga maturata da ciascun componente del partenariato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per un periodo minimo di 2 anni (24 mesi) dimostrabili ad es. attraverso contratti, convenzioni, atti di affidamento ecc. (vedasi anche Faq. n. 6); 2) che le attività svolte siano state finanziate da un'amministrazione pubblica; 3) che l'esperienza sia maturata <u>nell'ambito di una o più linee di intervento</u> di cui all'art. 6 e in favore dei <u>destinatari</u> di cui all'art. 5 dell'Avviso. <p>Sono ammissibili le esperienze maturate attraverso l'erogazione di voucher, purché soddisfino <u>tutte</u> le precedenti condizioni.</p>

16	<p>In merito al requisito di avere almeno due anni di esperienza comprovata, maturata attraverso progetti finanziati da un'amministrazione pubblica, si chiede se un Ente del terzo settore iscritto al RUNTS lo possiede, avendo da diversi anni percepito un contributo annuale regionale dall'assessorato al turismo sport e spettacolo, con la legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, artt. 13 e 14 della suddetta legge relativi alla disciplina concernente la richiesta e l'erogazione dei contributi destinati al potenziamento delle attività sportive isolate.</p>	<p>Come già chiarito nella FAQ n. 15, l'esperienza biennale maturata deve avere le seguenti caratteristiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. periodo minimo di 2 anni (24mesi) dimostrabili ad es. attraverso contratti, convenzioni, atti di affidamento ecc. (vedasi anche Faq. n. 6); 2. attività svolte finanziate da un'amministrazione pubblica; 3. esperienza maturata <u>nell'ambito di una o più linee di intervento</u> di cui all'art. 6 e <u>in favore dei destinatari di cui all'art. 5 dell'Avviso.</u> <p>Pertanto, ogni ente proponente e, in caso di partenariato, tutti gli enti partner, dovranno accertarsi che l'esperienza maturata presenti le suddette condizioni.</p>
17	<p>Considerate le figure ammissibili per le linee di intervento dell'avviso in allegato, alla pagina 20, non è presente la figura dello psicologo che è però successivamente presente tra i costi del personale interno ed esterno. Il nostro quesito è: all'interno della linea d'intervento 1 è possibile inserire ugualmente la figura dello psicologo tra i professionisti che si occuperanno dello svolgimento delle varie attività?</p>	<p>Le figure professionali ammissibili da impiegare nelle attività progettuali sono quelle specificatamente previste dall'Avviso (v. articolo 12, Tabella 5 e Allegato 16, Tabella 3).</p> <p>Relativamente alle tabelle 6 e 7 recanti i massimali di costo del personale, si precisa che l'elencazione delle figure professionali, ivi contenute, ha scopo meramente indicativo. Pertanto, le figure ammissibili rimangono quelle elencate nella citata Tabella 5.</p>
18	<p>All'interno dell'articolo 1 oltre al principio 11 si fa riferimento al principio 9 "Equilibrio tra attività professionale e vita familiare" e la descrizione dell'Indicatore di risultato fa riferimento a "Partecipanti che hanno un lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento". Nell'articolo 2 il secondo obiettivo punta ad "accrescere le opportunità di accesso ai servizi di conciliazione famiglia- lavoro per i nuclei familiari, in particolare quelli più a rischio di esclusione". Le cinque linee di intervento previste</p>	<p>L'articolo 6 dell'Avviso indica specificatamente, per ciascuna Linea di intervento, la tipologia degli interventi ammissibili in favore dei soggetti destinatari di cui all'art. 5 (<i>"minori di età compresa tra i 6 e i 16 anni, residenti o domiciliati in Sicilia, appartenenti a nuclei familiari a rischio di esclusione sociale e lavorativa"</i>).</p> <p>Viene specificato, tuttavia, che <i>"nella progettazione delle iniziative potrà anche essere favorito il protagonismo e il coinvolgimento attivo dei genitori/nucleo familiare di appartenenza, nell'ottica di</i></p>

	<p>dall'Avviso non citano la possibilità di realizzare attività rivolte ad adulti. Vi chiediamo se per rispondere a questo obiettivo e risultato sia possibile inserire delle attività dedicate ai genitori e alle genitrici volte all'orientamento al mondo del lavoro e al rafforzamento di competenze, con le specifiche risorse necessarie.</p>	<p><i>fornire occasioni di sostegno e potenziamento della genitorialità, di rafforzamento delle relazioni genitori-figli nell'ambito delle iniziative culturali, educative, ludiche proposte".</i></p>
19	<p>Per le attività trasversali necessarie alla gestione del progetto (coordinamento, monitoraggio, rendicontazione, comunicazione, ecc.), è possibile valorizzare le risorse di personale dedicate a tali funzioni? Esistono indicazioni specifiche o massimali di spesa da rispettare per queste figure?</p>	<p>Le spese ammissibili sono quelle specificatamente previste dall'articolo 12 "Gestione finanziaria e parametri ammissibili" e dall'Allegato 16 "Indicazioni operative per l'attuazione e la rendicontazione" dell'Avviso.</p>
20	<p>L'articolo 12 "Gestione finanziaria e parametri ammissibili" nella tabella 5 riporta le figure professionali ammissibili. Vi chiediamo se l'elenco delle figure professionali è da ritenersi esclusivo o esemplificativo. Possono essere considerate figure non esplicitate in questi elenchi afferenti alle linee di intervento purché ritenute coerenti e funzionali allo svolgimento delle attività proposte per ciascuna linea di intervento? A titolo esemplificativo una psicologa, un medico, un avvocato possono essere coinvolti pur non essendo esplicitati nell'elenco delle risorse?</p>	<p>Come già chiarito con la Faq n. 17, le figure professionali ammissibili da impiegare nelle attività progettuali sono quelle specificatamente previste dall'Avviso (v. articolo 12, Tabella 5 e Allegato 16, Tabella 3).</p>
21	<p>Dall'Avviso si evince che la presentazione delle istanze può avvenire esclusivamente tramite il Sistema Informativo (SI) e che il termine di presentazione decorre dal sessantesimo giorno successivo alla data di apertura del SI, la quale avrebbe dovuto essere comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento e sul sito www.sicilia-fse.it. Ad oggi, tuttavia, non risulta rinvenibile alcuna comunicazione ufficiale relativa all'apertura del Sistema Informativo sui canali indicati. Alla luce di quanto sopra, si chiede</p>	<p>Come previsto dall'art. 7 Avviso e già chiarito con la FAQ n. 8, la data di apertura del SI sarà resa nota con comunicato pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento e sul sito www.sicilia-fse.it, non appena sarà disponibile.</p>

	gentilmente di sapere se sia già stata definita o programmata la data di apertura del Sistema Informativo o se, in alternativa, dove e con quali modalità tale informazione avrebbe dovuto essere resa pubblica, qualora già comunicata.	
22	Poiché nulla è specificato in merito, è corretto considerare che i progetti conteggiati in termini di anni (minimo 2 anni - Art.4) come requisito di partecipazione, sono altresì conteggiabili come progettualità ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'esperienza (vedi griglia di valutazione, punto A.1.)?	<p>Si, è corretto. Resta inteso che, ai fini del computo dell'esperienza biennale prevista dall'art. 4 dell'Avviso, nel caso in cui nel medesimo periodo temporale siano stati realizzati più progetti, questi saranno computati una sola volta in quanto rileva il periodo temporale e non il singolo progetto (si veda FAQ n. 6).</p> <p>Diversamente, ai fini dell'attribuzione del punteggio ai sensi dell'art. 8.2 (griglia di valutazione, punto A.1), sono computabili tutti i progetti indicati a prescindere che ricadano nel medesimo periodo temporale. Resta in ogni caso fermo che l'esperienza è computabile unicamente se maturata attraverso progetti finanziati da un'amministrazione pubblica, nell'ambito delle linee di intervento di cui all'art. 6 e in favore dei destinatari di cui all'art. 5 dell'Avviso.</p>
23	Alla rete territoriale di supporto possono partecipare associazioni no profit quali: associazioni di promozione sociale, associazioni culturali e onlus sia iscritte che non iscritte al RUNTS?	<p>Ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso, possono fare parte della "rete territoriale di supporto" i seguenti soggetti (per un massimo di 6 componenti):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comuni; - enti (ASD/SSD) iscritti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), istituito ai sensi del D.lgs. 39/2023; - parrocchie, altri enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica, associazioni nazionali degli oratori, enti appartenenti ad altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Costituzione.

24	<p>Nel caso in cui il soggetto proponente coinvolga un Comune quale ente pubblico aderente alla rete territoriale di supporto, è sufficiente la sottoscrizione dell'Allegato 7? oppure il Comune deve produrre anche una lettera d'intenti, una dichiarazione su carta intestata, una delibera/determina o altro atto amministrativo di adesione? In caso di necessità di un documento ulteriore, quale modello o allegato deve essere utilizzato e da chi deve essere sottoscritto? Il chiarimento si rende necessario al fine di individuare correttamente la documentazione da allegare .</p>	<p>E' sufficiente la sottoscrizione dell'Allegato 7, ai sensi dell'art. 4 e secondo le modalità previste dall'art. 7 dell' Avviso.</p>
25	<p>Ai fini dell'esperienza biennale, è possibile inserire un progetto in essere? se la scadenza del progetto è nel 2027, come data fine mettiamo la data odierna?</p>	<p>Sì, ai fini dell'esperienza biennale di cui all'art. 4 dell'Avviso, è possibile inserire un progetto ancora in essere (ovvero in corso di svolgimento). Resta inteso che rientrerà nel computo della predetta esperienza biennale soltanto l'esperienza effettivamente maturata e comprovabile alla data di presentazione dell'istanza. Pertanto, sul SI non sarà possibile inserire una data successiva a quella di presentazione dell'istanza.</p>
26	<p>In merito ai requisiti dei soggetti che possono presentare istanza ed in particolare, considerato che tutti gli enti partner devono avere "un'esperienza comprovata di almeno 2 anni, maturata attraverso progetti finanziati da un'amministrazione pubblica" si chiede se possono rientrare in tale categoria le attività finanziate dall'8 per mille?</p>	<p>Ai fini del requisito di cui all'art. 4 dell'Avviso, l'esperienza biennale deve essere maturata attraverso progetti "finanziati da un'amministrazione pubblica". L'elemento qualificante della disposizione è la natura del soggetto erogatore del finanziamento: occorre che il contributo sia stato concesso da una pubblica amministrazione — nei termini di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 — con proprio atto di concessione e all'esito di una procedura pubblica. Non rileva, di per sé, l'origine fiscale o tributaria delle risorse impiegate. Ne consegue che le attività riconducibili all'8 per mille IRPEF possono essere computate soltanto ove il finanziamento sia stato erogato da una pubblica amministrazione con le modalità sopra indicate. Non sono invece valutabili le</p>

		<p>attività finanziate con quote dell'8 per mille gestite ed erogate da enti ecclesiastici o confessionali (a titolo esemplificativo: enti della Chiesa Cattolica o di altre confessioni religiose), trattandosi di soggetti di natura privata e non di pubbliche amministrazioni; a tal fine è irrilevante l'origine fiscale del fondo.</p> <p>Resta in ogni caso fermo che l'esperienza è computabile unicamente se riferita alle linee di intervento di cui all'art. 6 e in favore dei destinatari di cui all'art. 5 dell'Avviso, per una durata di almeno due anni, e a condizione che sia specificamente comprovata nell'Allegato 15 mediante indicazione del relativo atto pubblico di concessione, fermi restando i poteri di verifica del Dipartimento.</p>
--	--	---